

Roma, 17 Febbraio 2015

Ai gentili Clienti
Loro sedi

Gentile Cliente,

con la stesura del presente documento informativo intendiamo informarLa che, entro il 16 febbraio p.v., gli "Artigiani ed Esercenti attività commerciali" dovranno versare la **IV e ultima rata 2014** dei contributi obbligatori fissi. A tal proposito, Le ricordiamo che le aliquote da utilizzare per il calcolo della quarta rata sono quelle previste per **l'anno 2014** - e non quelle recentemente fornite dall'INPS (circolare n. 26/2015) - pari al:

- ✓ **22,20%** per gli artigiani;
- ✓ **22,29%** per i commercianti (è compresa la maggiorazione dello 0,09% istituita dall'art. 5 del D.Lgs. n. 207/1996).

Premessa

Il 16 febbraio 2015 scade l'ultimo giorno utile per il versamento della quarta rata 2014 del contributo fisso obbligatorio dovuto dagli artigiani e commercianti. L'onere contributivo per l'adempimento in questione è pari al **22,20%** per gli artigiani e **22,29%** per i commercianti.



NOVITÀ - A partire **dal 23 aprile 2014**, gli artigiani e commercianti troveranno sul sito il prospetto e i modelli F24 precompilati per il versamento dei contributi dovuti per l'anno 2014. Gli F24 sono accessibili dal "**Cassetto Previdenziale degli Artigiani e dei Commercianti**" nella sezione "*Posizione assicurativa - Dati del modello F24*".

I valori contributivi per la IV rata 2014

È nostra cura informarLa che le aliquote contributive dovute sulla IV rata, che chiude quindi l'anno 2014, sono state determinate come segue:

	Artigiani	Commercianti (*)
Titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori maggiori di 21 anni	22,20%	22,29%
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni	19,20%	19,29%

(*) *Gli "Esercenti attività commerciali" dovranno corrispondere anche lo **0,9%** (fino al 31/12/2018), destinato al finanziamento dell'indennizzo per la cessazione dell'attività.*

RICORDA! Resta invece immutata la riduzione del **50%** dei contributi in favore degli artigiani e dei commercianti con più di 65 anni di età, già pensionati presso l'INPS.

La contribuzione IVS sul minimale di reddito

Le ricordiamo, inoltre, che la soglia minima da prendere in considerazione, ai fini del calcolo dei contributi IVS dovuti dai lavoratori autonomi, è pari a **€ 15.516** (anno 2014). Di conseguenza, in caso di reddito annuo inferiore al predetto limite, bisognerà corrispondere una **contribuzione fissa**, come riportato in tabella:

	Artigiani	Commercianti
Titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori maggiori di 21 anni	€ 3.451,99 (*)	€ 3.465,52 (*)
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni	€ 2.986,51 (*)	€ 3.000,48 (*)
(*) L'importo è comprensivo del contributo per maternità.		

Per periodi di attività **inferiori all'anno solare**, il contributo sul "minimale" andrà rapportato a mesi, nel seguente modo:

	Artigiani	Commercianti
Titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori maggiori di 21 anni	€ 287,67 (*)	€ 288,83 (*)
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni	€ 248,88 (*)	€ 250,04 (*)
(*) L'importo è comprensivo del contributo per maternità.		

La contribuzione IVS eccedente il minimale

Qualora il lavoratore autonomo percepisca un reddito che eccede il limite della prima fascia di retribuzione annua pensionabile, che per il 2014 è pari a **€ 46.031**, bisognerà applicare un altro punto percentuale, come specificato nella tabella seguente.

	Scaglione di reddito	Artigiani	Commercianti
Titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori maggiori di 21 anni	Fino ad € 46.031	22,20%	22,29%
	Da € 46.031,01 ad € 76.718	23,20%	23,29%

Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni	Fino ad € 46.031	19,20%	19,29%
	Da € 46.031,01 ad € 76.718	20,20%	20,29%

NOTA BENE! Il limite di **€ 76.718** è valido solamente per i soggetti iscritti alle gestioni INPS, al 31 dicembre 1995 o con un'anzianità contributiva a tale data. Viceversa, per gli iscritti dopo il 1° gennaio 1996, il massimale annuo è pari ad **€ 100.123**, non frazionabile mensilmente.

Il modello F24

Dal 1° gennaio 2007 i soggetti titolari di partita Iva sono tenuti a utilizzare, anche tramite intermediari, le modalità di pagamento telematiche delle imposte, dei contributi e dei premi, di cui all'art. 17, comma 2 del D.lgs 9 luglio 1997, n. 241, e delle entrate spettanti agli enti e alle casse previdenziali, di cui all'art. 28, comma 1, dello stesso decreto legislativo.

I modelli di versamento "F24" e "F24 Accise" sono stati modificati con **provvedimento del 12 aprile 2012**.

La compilazione del modello F24

Per la corretta compilazione del modello F24 occorre indicare:

- ↘ **il codice sede**: codice della sede presso la quale è aperta la posizione contributiva;
- ↘ **la causale contributo**;
- ↘ **il codice Inps**: il codice rilevato dalla comunicazione inviata dall'Inps con i modelli di pagamento (composto da 17 cifre);
- ↘ **il periodo di riferimento "da"**: il mese e l'anno di inizio periodo contributivo, nella forma mm/aaaa;
- ↘ **il periodo di riferimento "a"**: il mese e l'anno di fine periodo contributivo, nella forma mm/aaaa;
- ↘ **gli importi a debito versati**: importo dei contributi che si versano;

↳ **gli importi a credito** eventualmente **compensati**.

La sezione Inps del Modello F24

SEZIONE INPS									
codice sede	causale contributo	matricola INPS/codice INPS/ filiale azienda	da mm/aaaa	periodo di riferimento: a mm/aaaa	importi a debito versati		importi a credito compensati		+/- SALDO (C-D)
TOTALE					C		D		

I codici da utilizzare nel versamento

I **codici** da utilizzare per il versamento sono:

- ↳ **AF** - Contributi dovuti sul minimale (artigiani);
- ↳ **CF** - Contributi dovuti sul minimale (commercianti).

Termini e modalità di versamento

Infine, Le ricordiamo che i contributi sul minimale vanno versati trimestralmente mediante modello F24, secondo le seguenti scadenze:

Le scadenze 2014	16 maggio 2014
	16 agosto 2014
	16 novembre 2014
	16 febbraio 2015

I contributi dovuti sull'eccedenza (acconto e saldo), invece, seguono l'iter di versamenti delle imposte dirette.

Distinti saluti

